

# POLIZZA CONVENZIONE N° \_\_\_\_\_

## ASSICURAZIONE COLLETTIVA

### RISCHI NON AGEVOLATI

INTEGRATIVA ALLA POLIZZA CONVENZIONE AGEVOLATA N° \_\_\_\_\_

#### CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021

<b>SOCIETÀ</b> ..... ..... ..... Di seguito indicata Società	<b>CONTRAENTE</b> CONDIFESA DELL'EMILIA  VIA F. GUALERZI 36 42124 REGGIO EMILIA  Di seguito indicato Contraente
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che tra le parti sopra indicate è stata sottoscritta la sopra citata Polizza Convenzione agevolata, **il cui testo, Condizioni Generali e Speciali si intendono qui integralmente richiamate e confermate**, per l'assicurazione contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano di Gestione dei Rischi 2021, si stipula la presente Polizza Convenzione Assicurativa, relativa ai rischi non agevolati, con effetto dalle ore 12.00 del \_\_\_\_\_ 2021 e scadenza alle ore 12.00 del 31/12/2021, riguardante le medesime avversità e produzioni assicurabili, per gli assicurati, Soci del Condifesa:

- che hanno sottoscritto certificati di assicurazione, in applicazione alla suddetta Polizza Convenzione agevolata, regolarmente convalidati dal Contraente;
- sempreché i suindicati certificati di assicurazione prevedano l'applicazione di un limite minimo di danno (soglia) del 20% per prodotto, comune, azienda, al superamento del quale si ha diritto all'indennizzo e riportino la prevista conferma di adesione.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, la medesima produzione dichiarata nei certificati di assicurazione sopra richiamati, con i rispettivi valori per partita, viene garantita per i danni, derivanti dagli eventi assicurati indicati sui certificati stessi, che non superano la soglia pari al 20% del prodotto e che, valutati per singola partita assicurata, non rientrano tra i danni risarcibili ai sensi della Polizza Convenzione rischi agevolati. In particolare la copertura non agevolata riguarda esclusivamente i danni che complessivamente sono compresi entro la soglia del 20% per Socio/prodotto/Comune, ma che per singola partita possono anche essere superiori al limite minimo del 20%. In tale caso viene indennizzato il danno relativo a ciascuna partita assicurata, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi dei diversi eventi garantiti, in forma singola o associati tra loro.

Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed indennizzate dalla presente copertura integrativa non agevolata e viceversa.

Ai fini della validità della prestazione assicurativa verrà emesso un contratto integrativo non agevolato (polizza di assicurazione) che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione.

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- 1. Appendice n° 1 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**
- 2. Appendice n° 2 – PATTUIZIONI GESTIONALI**
- 3. Appendice n° 3 – PATTUIZIONI AMMINISTRATIVE**
- 4. Appendice n° 4 – PERIZIA D'APPELLO**
- 5. Allegato n° 1 – TARIFFE DI PREMIO**

Il Contraente

La Società

---

---

## **Appendice n° 1 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Si intende qui integralmente richiamato e confermato il testo della Polizza Collettiva N° \_\_\_\_\_ per l'assicurazione agevolata contro i danni causati dalle avversità atmosferiche, unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione della predetta Polizza Collettiva.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, che dovrà riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento, vengono garantiti, per ciascuna partita assicurata, i danni provocati dagli eventi assicurati sempreché gli stessi, riferiti a ciascuna produzione assicurata per comune non superano la soglia di danno del 20% per prodotto/comune.

In questo caso viene risarcito il danno relativo alle avversità assicurate al netto della franchigia contrattuale.

Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.

Il Contraente

La Società

---

---

## **APPENDICE N° 2 – PATTUZIONI GESTIONALI**

### **2.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI**

I termini inderogabili di accettazione dei certificati di assicurazione sono quelli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi vigente.

### **2.b MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE**

- A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:
- il comune di ubicazione dei rischi;
  - i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
  - i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale;
  - il tasso di tariffa applicato e l'importo del premio complessivo di imposte;
  - le franchigie applicate, distinte per avversità;
  - la superficie espressa in ettari di ogni singola partita arrotondata al quarto decimale (mq);
  - l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
  - il numero di piante;
  - il sistema di allevamento con il relativo codice;

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

B) I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in cinque esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le cinque copie del certificato convalidate sono così destinate:

- una al Contraente;
- quattro per l'Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso ed una destinata alla Società.
- in caso di certificato di riduzione produrre le 5 copie con le stesse modalità del certificato.

C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.

D) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

E) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 10 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti.

F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Condifesa, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro 15 giorni dal loro deposito presso il Contraente. Entro 15 giorni dal ricevimento dei certificati di assicurazione, il Condifesa dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei certificati eventualmente non convalidati. In presenza di certificati non sottoscritti in originale dall'assicurato il Contraente ha facoltà di non convalidare le coperture, e quindi di escluderle dal pagamento del premio, entro il termine di dieci giorni prima della data convenuta per il pagamento dei premi comunicando alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei certificati interessati.

G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

## **2.c POLIZZA DI REGOLAZIONE PREMIO**

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società. Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

## **2.d CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure per il tramite degli Intermediari della Società, a tutti i Soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

Il Contraente

La Società

---

---

## APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

### 3.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate ai quali vanno aggiunte le imposte di Legge.

La Società prende atto dell'impegno del Condifesa a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con valuta fissa al:

- **26 novembre 2021 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

.....

.....

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

### 3.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **13 dicembre 2021** ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati di conteggio degli indennizzi, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

### 3.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Condifesa segnala entro il **03 dicembre 2021** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.

In caso di morosità la Società depositerà direttamente al Consorzio l'intero ammontare del indennizzo maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell'autocertificazione debitamente sottoscritta dal Socio.

Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con la Società.

Il Contraente

La Società

---

---

#### APPENDICE N° 4 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'Art. 33 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione, a richiesta di una delle due parti, di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

#### ELENCO TERZI PERITI

Cognome nome	indirizzo	Telefono	Prodotti
MEGLIOLI dott. AROLDO	Via Gambarelli, 5 42019 Scandiano (RE)	0522-982517 335-6892884	Tutti i Prodotti
TOSCHI p.a. AURELIO	Via Lombardia, 346 47521 Cesena	0547/304100 334-6938760	Frutta ed Uva
PEZZI dott. ATTILIO	Via Algeria, 34 44100 Ferrara	0532/740534 368-3710046	Frutta ed Uva
ROSSI p.a. ISAIA	Via Viola Camatte, 148 46020 Pegognaga (MN)	0376/550976 348-8055212	Frutta ed Uva
RICCI MACCARINI p.a. MARIO	Via Cantoncello, 21 48022 Lugo (RA)	0545/24327 349-6516793	Frutta ed Uva
GOZZO dott. ELIO	Via Borgonovo, 362 37043 Castagnaro VR	0442/675383 333-1142777	Frutta ed Uva
BALLANI p.a. LAURO	Via Fantati, 1110 45038 Polesella (RO)	0425/94532 348-7849822	Cereali e Soia
TECCHIO p.a. EGIDIO	Via Frassenara, 21 36040 Orgiano (VI)	0444/785398 346-8014971	Cereali e Soia
ALIPRANDI dott. GIANANTONIO	Via Palazzina 8/A 26020 S. BASSANO (CR)	0374/340870 338-7113528	Cereali e Soia
GOZZO dott. ELIO	Via Borgonovo, 362 37043 Castagnaro (VR)	0442/675383 333-1142777	Prodotti Speciali
MISSIROLI DANIELE	Via Martiri della Libertà, 4 48011 Alfonsine (RA)	0544/80027 347-4575224	Prodotti Speciali

Il Contraente

La Società

## ALLEGATO n° 1 – TARIFFE DI PREMIO

### CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tariffa sotto indicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

### GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 8 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80%;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%.

### TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali. La loro applicazione determina un premio imponibile al quale vanno aggiunte le imposte di legge.

### ELENCO TARIFFE DI PREMIO

Il Contraente

La Società

---

---